

## ATTO COSTITUTIVO

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, in Pomezia, via del Mare 2 c/o centro commerciale «la Galleria», si sono riuniti in data 3/9/1997 per costituire un'associazione dedicata sportiva, ricreativa e culturale i signori:

Bruno DACCORI, nato a Lodi (MI) il 8/3/1941 residente in Pomezia, via Catullo 93;

Fabrizio Marconi, nato ad Anzio (RM) il 28/1/1969, residente in Anzio, via Rieti n. 11;

Alessandro ROMPA, nato a Roma il 22/6/1962, residente in Roma, viale di Castelfraziano 334;

Stefania DACCORI, nata a Roma il 24/11/1964, residente in Pomezia, via Catullo, 93;

Padre DACCORI, nata a Roma il 29/6/1973, residente in Pomezia, via Catullo, 93.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Bruno DACCORI che a sua volta nomina Segretario verbalizzante il sig. Alessandro ROMPA.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farci promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che, dopo approvazione, fatto in votazione, viene approvato al

REGISTRATO AD ALBANO LAZIALE

Esatto € 851.000

5 SET. 1997 al n. 3419

Mod. WA Vol.

IL DIRETTORE BEGG.

L'unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dei soci che le cariche sociali sono elette e che è assolutamente escluso ogni fine di lucro.

Si presenta deliberano inoltre che l'Associazione venga chiamata

### ASSOCIAZIONE «QUATTRO TORRI»

con sede in Ordea via Girolamo Camillo n. 6

(presso l'Associazione «Droleafutara») e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo provvisorio Consiglio che sarà modificato e ratificato in successive riunioni degli soci:

Eugenio Dacconi, C.F. DCCBRN41C08E6481, Presidente;

Fabrizio Malzone, C.F. ML2FR269A28A323W Vicepresidente;

Alessandro POMPA, C.F. PMPLSNG2H2H501L Segretario;

Stefania Dacconi, C.F. DCCSFN64S64H501V Consigliere;

Faola Dacconi, C.F. DCCPLA73H69H501N Consigliere.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente si conclude l'assemblea prima stessa, lettura e approvazione del presenteatto costitutivo e dell'allegato Statuto.

Il Presidente (Eugenio Dacconi) Il Segretario (Alessandro POMPA)

Giovanni Bruno

Alessandro POMPA

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «QUATTRO TORRI»

### TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica

Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e

seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in

ARDEA, via Furo Camillo 6 (0884.820000) l'ASSOCIAZIONE

«QUATTRO TORRI», sodalizio operante nel settore

ludico-sportivo, ricreativo e culturale. Con delibera-

re del Consiglio direttivo essa potrà aderire ad altre

associazioni ed affiliarsi ad Enti di promozione sportiva,

agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Ma-

nale Italiano delle leghe sportive e simili sia nazionali

che locali.

Art. 2 - L'associazione è un entro permanente di vita as-

sociativa a carattere volontario e democratico la cui at-

tività è espressione di partecipazione, solidarietà e plurali-

simo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini spe-

tieri, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento

di interessi collettivi e apertistica e antirazziale.

Art. 3 - L'ASSOCIAZIONE «QUATTRO TORRI» si propone

a) di promuovere e diffondere le attività ludiche, sportive e

culturali, valorizzandone i contenuti creativi, formativi,

didattici e associativi;

b) di incentivare la pratica del gioco e dello sport,

creando strutture organizzative, promuovendo la forma-

zione di istruttori e tecnici rendendo il gioco accessibile al maggior numero possibile di ragazzi, giovani, lavoratori e cittadini di ogni sesso;

c) di promuovere iniziative capaci di sensibilizzare l'opinione pubblica e coinvolgere istituzioni pubbliche (in primo luogo la scuola e gli enti locali), istituti ed associazioni culturali, forze sociali ed intellettuali che, con il loro intervento, possano determinare migliori condizioni per lo sviluppo qualificato e di massa delle attività statutarie.

## TITOLO II - SOCI

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domande scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto del rilascio della tessera sociale, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualità di socio.

Art. 6 - La qualifica di socio individuale dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio



voto nelle sedi designate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;

gli soci individuali sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- al pagamento della quota sociale.

Art. 7 - I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

### TITOLO III - RECESSO ED ESCLUSIONE

Art. 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non osservi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente addritte dagli organi dell'Associazione;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. L'esclusione diventa operante dall'annetazione nel libro soci.

Art. 10 - Le deliberazioni prese in materia di riconoscimento di cedenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci riconosciuti ed esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

#### TITOLO IV - FONDO COMUNE

Art. 11 - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali obblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Egni utile è destinato al perfezionamento elettorale dell'attività istituzionale.

#### TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 12 - L'esercizio sociale decorre dal 1° settembre al 31 Agosto di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### TITOLO VI - SEZIONI ASSOCIAATIVE E GRUPPI DI INTERESSE

Art. 13 - Per ogni attività può essere costituita una specifica sezione alla quale aderiscono tutti coloro che sono interessati alle rispettive discipline. Gli aderenti alle diverse sezioni debbono essere soci dell'associazione. Analogamente possono essere costituite sezioni per altri e diversi gruppi di interesse. La direzione e l'organizzazione di ogni sezione sono affidate ad un Comitato eletto dall'Assemblea della sezione stessa e ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Comitato di sezione, nel cui ambito sono attribuitigli incarichi di pertinenza (responsabile gare e manifestazioni, sedi e materiale, attività didattica e formativa, a) deve:

- a) applicare lo Statuto sociale ed attenersi ad esso e alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- b) predisporre il programma delle attività ed il relativo bilancio preventivo della sezione che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo;
- c) sottoscrivere al Consiglio Direttivo le proposte inerenti alle norme per l'uso degli impianti sportivi, alla scelta dei tecnici e degli istruttori e ai relativi accordi di natura economica, oltre a quanto investe l'immagine e i principi sui quali si fonda la vita dell'Associazione;

- d) rispettare e far rispettare tutti i tesserati (soci dirigenti, istruttori, atleti) le norme, gli statuti, il Regolamento organico emanati dagli Enti e dalle Federazioni competenti, anche in riferimento agli obblighi di carattere economico, relativi alla partecipazione all'attività svolta nelle varie discipline sportive e accettati con l'affiliazione dell'Associazione;
- e) gestire organizzativamente e tecnicamente il programma ed il bilancio preventivo concordato con il Consiglio Direttivo; i bilanci preventivi e consentivi delle sezioni sono autonomi, ma costituiscono parte integrante di quelli dell'Associazione.

## TITOLO VII - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo

Art. 15 - Le ASSEMBLEE sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso affiggeno nel locale della sede sociale almeno 15 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine d'giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Art. 16 - L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consentivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;



c) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quindici mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi sei la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 17 - L'Assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

Art. 18 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti.

su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno salvo che  
sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà i  
voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.

Art. 9 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'As-  
sociazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla p-  
sona designata dall'assemblea stessa. La nomina del  
segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Art. 20 - 2<sup>a</sup>) CONSIGLIO DIRETTIVO è formato di  
un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri scelti  
di associati. I componenti del Consiglio restano in ca-  
ca due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge  
tra suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario  
ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal  
Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia  
cui deliberare, oppure quando ne sia fatta doman-  
da almeno il 30% dei membri. La convocazione è  
fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto gi-  
orni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide qua-  
n' intervenga la maggioranza dei componenti. Se delle  
zioni sono prese a maggioranza assoluta di voti  
il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi  
poteri per la gestione dell'Associazione. S'è ditta, pertanto, a'  
siglio fra l'altro:  
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assemblea;  
b) redigere il bilancio consuntivo;

## TITOLO VIII - SCIOGIMENTO

Art. 23 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

Art. 24 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà esposta la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili.

Estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo delle attività ludica e scacistica.

## TITOLO IX - NORMA FINALE

Art. 25 Per quanto non è esplicitamente contemplato del presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.


- c) compiere i regolamenti interni;
- d)ribuire tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e svolgimento delle Sezioni autonome;
- f) deliberare circa l'ammissione, il receso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Art. 21 - In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli con i primi olei non eletti o - in assenza - per estinzione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancati.

Art. 22 - Il PRESIDENTE, che viene eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

SCN(81,7A-03,29/2007)

AK 1222328000





MINISTERO DELLE FINANZE  
SOCIETÀ FINANZIARIA

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE  
DEL NUMERO DI CODICE FISCALE**

THE AMERICAN JOURNAL

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

Wallace 101

